



PADRE PIO E' RISORTO

ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA

Corso Vittorio Emanuele, 169 – 10139 Torino
Telef. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022
E-mail: traversi_francesco@fastwebnet.it
Sito internet: www.associazionepropadrepio.it

Comunicato stampa del 20 maggio 2011

“La più grande carità è quella di far conoscere ed amare la verità”

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO, per amore della verità, rende testimonianza alla verità:

La Corte Costituzionale: Per usare intercettazioni in cui sono coinvolti anche per caso i parlamentari, il giudice dovrà sempre richiedere l'autorizzazione della Camera di competenza.

Il G.U.P. di Milano blocca la Boccassini: no alla trascrizione lampo delle registrazioni del caso Ruby.

Per usare intercettazioni telefoniche in cui sono coinvolti - anche "casualmente" - i parlamentari, il giudice dovrà sempre richiedere l'autorizzazione della Camera o del Senato (a seconda dell'appartenenza). La Corte Costituzionale, in data 19 maggio 2011, ha infatti respinto per "manifesta inammissibilità" la questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nel procedimento penale contro l'On. le Clemente Mastella. «È stato uno scandalo - commenta Mastella - mi intercettavano fin da quando sono diventato ministro. E tutto è costato almeno un milione di euro». L'ordinanza del giudice napoletano ha bloccato nel caso di Mastella, che poi è stato prosciolto, l'utilizzazione delle intercettazioni.

Viene subito in mente il caso Ruby e le conversazioni che la Procura di Milano ha utilizzato contro il premier On. le Silvio BERLUSCONI, pubblicate da tutti i giornali.

La decisione della Corte Costituzionale:

Secondo il magistrato partenopeo, l'articolo 6 era incostituzionale: detto articolo "stabilisce che il giudice deve chiedere alla Camera competente la relativa autorizzazione". Nel ricorso alla Consulta – la Corte Costituzionale, il G.I.P. "dubitava della legittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui esige siffatta autorizzazione con riferimento ad intercettazioni occasionali, per le

quali, anche alla luce della sentenza della Corte, essa non sarebbe giustificata, ed anzi sarebbe vietata, dalla Costituzione".

Il rischio del fumus persecutionis. Di conseguenza, secondo il ricorso, "quest'ultima disposizione costituzionale avrebbe ad oggetto le sole intercettazioni disposte a carico del parlamentare o comunque finalizzate a captare le conversazioni di quest'ultimo, giacchè per esse soltanto si potrebbe palesare un *fumus persecutionis* da parte dell'Autorità giudiziaria, che spetta alla Camera apprezzare in sede di autorizzazione". Per il G.I.P. "sarebbero stati, inoltre, lesi l'articolo 3 della Costituzione, in ragione dell'ingiustificato privilegio attribuito ai membri del Parlamento, e gli articoli 102 e 104 della Costituzione, quanto all'indebita ingerenza che, per tale via, la Camera eserciterebbe sull'esercizio dell'attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla 'utilizzabilità' di prove già acquisite". Sul punto, cioè quello delle prove, nel ricorso alla Corte si precisa che "le intercettazioni in oggetto, di cui è necessaria l'acquisizione, sono senza dubbio occasionali, poichè disposte sulle utenze di due indagati che non sono 'interlocutori abituali del parlamentare, e poichè la stessa mole di conversazioni intercettate induce il concetto di 'occasionalità' della captazione". La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso, statuendo che per usare intercettazioni telefoniche che coinvolgono, anche «casualmente», dei parlamentari, il giudice deve sempre chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza dell'interessato. Insomma, la Consulta – la Corte Costituzionale - ha ricordato nella propria ordinanza che un'analogha richiesta era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte".

Il parallelismo con il processo milanese sul caso Ruby nasce anche dal progetto del Pdl di rendere obbligatorio lo stop di un processo in caso di conflitto d'attribuzioni sollevato davanti alla Consulta – la Corte Costituzionale. Proprio per evitare che questioni di legittimità lo facciano saltare una volta che è già andato avanti magari per anni.

Anche per il caso Ruby c'è un ricorso per conflitto di attribuzioni sulla cui ammissibilità l'Alta Corte deciderà il 6 luglio 2011. Nell'inchiesta della Procura di Milano, che accusa l'On. le Silvio Berlusconi anche di prostituzione minorile, le intercettazioni per i pubblici ministeri sono fondamentali. Tanto che Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio Sangermano hanno fatto pressione perché fossero subito trascritte integralmente le 1.300 conversazioni captate nel procedimento penale contro Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti. Il G.U.P. Dott. ssa Maria Grazia DOMANICO non ha accolto la richiesta. Anzi, ha parlato di «mero errore materiale» per la norma invocata e ha in sostanza bocciato tanta ingiustificata fretta. Per il Giudice, invece, la questione va discussa «nel contraddittorio tra le parti», cioè anche con gli avvocati degli imputati. Ogni decisione è stata rinviata almeno all'udienza preliminare, fissata il 27 giugno 2011, contro Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti.

Agli uomini di buona volontà si offre il testo affinché prendano coscienza, che alcuni magistrati utilizzano la legge non per accertare la verità, ma contro la giustizia.

AVVOCATO FRANCESCO TRAVERSI